



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 7.8.2014

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 31.03.2017

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	3
ART. 3 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	3
ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	3
ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO ED ESCLUSIONI.	4
ART. 7 - SOGGETTO ATTIVO DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	6
ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA SUI RIFIUTI	6
ART. 9 - BASE IMPONIBILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI	6
ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	8
ART. 11 - ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	10
ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
ART. 16 - ESENZIONI.....	14
ART. 17 - TASSA SUI RIFIUTI IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA.....	14
ART. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	15
ART. 19 - DECORRENZA E DICHIARAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	15
ART. 20 - VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	16
ART. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
ART. 22 - POTERI ISTRUTTORI.....	17
ART. 23 - ACCERTAMENTI.....	17
ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI.....	18
ART. 25 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO.....	19
ART. 26 - ABROGATO.....	19
ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI.....	19

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui ai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la tassa sui rifiuti (TARI) avente natura tributaria, destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva.

ART. 3 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e la modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.
3. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in relazione al periodo di esercizio del servizio.

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è disciplinato da apposito Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, igiene urbana e ambientale, a cui si fa riferimento

per tutti quegli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo (classificazione rifiuti, norme per lo svolgimento del servizio, ecc...).

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non sono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
3. I locali si considerano predisposti all'uso se risultano allacciati almeno ad una delle forniture dei servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica, acqua) o anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da suppellettili di qualsiasi genere o natura.
4. Per le utenze domestiche si considerano tassabili balconi, verande, terrazze e porticati chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno con strutture fisse e non.
5. Per i locali ad uso non domestico, si considerano predisposti all'uso quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito, tramite il rilascio di atti autorizzativi da parte degli enti competenti, l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
6. Nel caso di cessazione dell'attività economica, ai locali dotati di utenze attive o di mobilio o occupate da suppellettili di qualsiasi genere o natura, sarà comunque applicata la tariffa prevista per i magazzini senza alcuna vendita diretta.
7. Le pertinenze delle abitazioni, i box auto e le autorimesse si considerano predisposti all'uso a prescindere dalla dotazione di servizi di rete.
8. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO ED ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi,

regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri.

3. Non sono in ogni caso soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali ad esempio:
 - a. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e completamente vuoti;
 - b. per le sole abitazioni civili, le superfici coperte di quella parte di fabbricati non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a 150 centimetri;
 - c. vani ascensori, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - d. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e all'allevamento;
 - e. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - f. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - g. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
4. Si considerano inoltre non tassabili, in quanto non suscettibili di produrre rifiuti, i seguenti locali:
 - a. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono considerati inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati. La condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata con perizia a carico del soggetto passivo, che alleggerà idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b. locali oggetto di ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria, a seguito di rilascio di autorizzazione o concessione, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
5. Le condizioni di esclusione di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione. Tali circostanze, inoltre, devono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi direttamente rilevabili anche attraverso eventuali verifiche da parte del Comune.

ART. 7 - SOGGETTO ATTIVO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Il soggetto attivo è il Comune che eroga il servizio ovvero quello nel cui territorio vi è l'accesso all'immobile oggetto della tassazione.

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune; restano fermi nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 9 - BASE IMPONIBILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per fruire dell'esclusione gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso (l'utilizzo specifico delle stesse), le tipologie ed i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Tale comunicazione deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. In caso di contestuale produzione nei medesimi locali o aree di rifiuti urbani e assimilati con rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nella tabella seguente:

<i>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</i>	<i>% di riduzione della superficie calpestabile</i>
Carrozzerie, gommisti, officine in genere, elettrauto, cantieri navali, carpenterie	25%
Attività industriali (limitatamente ai luoghi di produzione)	20%
Falegnameria, vetrerie, marmisti, ceramiche	15%
Macellerie, pescherie	10%
Lavanderie a secco, tipografie, laboratori fotografici	5%
Laboratori odontotecnici, radiologici, analisi	5%

Le tipologie di utenza non espressamente sopraindicate vengono incluse nella classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.

9. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove è prevista la presenza di persone fisiche.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilendo inoltre la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche e indicando il criterio adottato. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

5. La tariffa è composta da una quota “fissa” determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche e suddivise nelle fasce di:
- a) Utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione
 - la parte fissa della tariffa per questa tipologia di utenza è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. 158/99;
 - la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 158/99.
 - b) Utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere
 - la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 158/99.
 - la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/99.
7. Le utenze non domestiche, riportate nell’allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività, riportate nell’allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
9. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all’allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo

compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

10. La tariffa applicabile per ogni attività economica è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (ad es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc...).
11. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
12. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
13. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

ART. 11 - ISTITUTI SCOLASTICI STATALI

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. La somma assegnata al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, alla data di apertura; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza (per un periodo non inferiore all'anno) di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti penitenziari, in caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da

motivi di studio o di lavoro svolto in territorio nazionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, tenute a disposizione dai medesimi nuclei familiari.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 70 di base imponibile	1
Da mq 71 a mq 100 di base imponibile	2
Da mq 101 a mq 130 di base imponibile	3
Da mq 131 a mq 160 di base imponibile	4
Da mq 161 a mq 180 di base imponibile	5
Oltre mq 180 di base imponibile	6 o più

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti come da tabella sopra riportata.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano utenze non domestiche; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Le attività di bed & breakfast svolte in forma non imprenditoriale (senza partita IVA) sono assimilate, ai fini TARI, alle utenze domestiche. Per la determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare residente come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letto autorizzati per l'attività.

ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

ART. 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta:
 - a) del 5% per le abitazioni (unità abitativa escluse pertinenze e scantinati) tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
 - b) del 15% per le abitazioni (unità abitativa escluse pertinenze e scantinati) occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 5%. L'attività di compostaggio deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza per la quale si richiede la riduzione. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/il possesso dell'apposita compostiera. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato ed hanno immediata efficacia se presentate entro il 31 maggio dell'anno in corso. In caso contrario decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.
4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

ART. 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le tariffe si applicano in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50%, ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 200 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni sopra elencate, risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione scritta rilasciata dal titolare al settore tributi del Comune di Porto Torres. Ai fini della corretta applicazione della suddetta riduzione, il Comune potrà predisporre, con la collaborazione del Comando della Polizia Locale, le opportune verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni.
2. Per gli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati la parte variabile della tariffa è ridotta del:
 - 20% se avviano al riciclo tra il 50% e il 70% della produzione annua di rifiuti assimilati;
 - 40% se avviano al riciclo oltre il 70% della produzione annua di rifiuti assimilati.

La produzione annua di rifiuti assimilati di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa, salvo diverso quantitativo complessivo di rifiuti assimilati prodotto, dichiarato e dimostrato dal contribuente. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in

operazioni di riempimento. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività. La richiesta dell'agevolazione deve essere presentata entro il 31 maggio dell'anno in corso con riferimento alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nell'anno precedente.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su richiesta dell'interessato ed hanno efficacia per l'anno in corso se presentate entro il 31 maggio. In caso contrario decorrono dall'anno successivo a quello della presentazione della richiesta, salvo che quest'ultima avvenga contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione, detenzione, possesso o variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.
4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

ART. 16 - ESENZIONI

1. La tassa non è dovuta per gli immobili di proprietà comunale ad uso esclusivo dell'Ente o utilizzati per fini istituzionali.

ART. 17 - TASSA SUI RIFIUTI IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 40%. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

ART. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe della tassa sui rifiuti.
4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.
5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

ART. 19 - DECORRENZA E DICHIARAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla data di effettivo inizio del possesso, occupazione, detenzione o, in generale, alla data in cui si verifica comunque il presupposto impositivo.
2. Le variazioni, ad esclusione di quelle anagrafiche, che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno in cui viene presentata l'istanza di rettifica; in caso di variazioni che comportano una maggiore imposizione, queste producono effetti dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui la stessa si è effettivamente verificata.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la cessazione debitamente accertata. In caso contrario la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui al comma 5, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione o in seguito a recupero d'ufficio.
5. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata o direttamente o a

mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno, ove esistente.

6. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 10 e 11. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nell'indicazione delle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno di presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
8. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
9. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
10. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
11. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

ART. 20 - VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento è dovuto, previo invio al contribuente dell'avviso di pagamento, in unica soluzione ovvero, a scelta del contribuente, in 4 rate di pari importo, le cui scadenze vengono stabilite annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe Tari.

3. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
4. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento Tari, non esonera l'utente dal versamento della tassa alle scadenze di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

ART. 22 - POTERI ISTRUTTORI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 23 - ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. In caso di dichiarazione effettuata oltre i termini di cui all'articolo 19 comma 5, per il periodo che decorre dal verificarsi del presupposto fino alla presentazione della dichiarazione, si procederà al recupero del tributo dovuto attraverso emissione di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non tempestivamente versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione entro i termini di legge, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 22, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi come stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di

calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 25 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Per il contenzioso in materia di tassa sui rifiuti (TARI) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26 - Abrogato

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 31 marzo 1999, n. 35 come modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale 4 aprile 2011, n. 20, in quanto compatibili.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni normative vigenti.